



IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE.



7 MAGGIO 2024

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CSPI
(CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)

ELEZIONI CSPI 2024

VADEMECUM

Premessa

Il 7 maggio 2024 si svolgeranno, in tutte le scuole, le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Lo ha stabilito il Ministro dell'Istruzione e del merito con l'Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023.

Un po' di storia

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è il massimo organo di rappresentanza istituzionale e professionale del mondo della scuola ed ha preso il posto del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI).

In seguito all'approvazione della Riforma del 1973 e alla successiva emanazione dei Decreti Delegati del 1974, il CNPI per circa 40 anni è stato il massimo organo collegiale di partecipazione democratica della scuola. Composto da consiglieri per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico è stato organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro e da questi presieduto; ha prodotto pareri obbligatori ma non vincolanti, richiesti dall'amministrazione e, pronunce di propria iniziativa, supportando l'azione del ministero con pareri vincolanti su questioni attinenti lo stato giuridico del personale.

Il CNPI è stato soggetto di rappresentanza democratica della categoria e i suoi pareri sono stati puntualmente considerati dagli organi di controllo (Consiglio di Stato e Corte dei Conti), con conseguenti richiami al Miur in caso di omissione e/o inottemperanza.

Con il Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), entrato in vigore il 6 agosto 1999, si è introdotto il CSPI il cui compito è quello di assicurare la rappresentanza e la partecipazione di tutte le "componenti della scuola e a tutti i diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati".

L'attività del CSPI

Il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Legislativo afferma che il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

- a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Si pronuncia inoltre sulle materie che il ministro ritenga di sottoporgli. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al ministro.

La composizione del CSPI

È formato da 36 componenti dei quali:

- ✓ 15 eletti dal personale delle scuole statali;
- ✓ 3 eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta;
- ✓ 15 nominati dal Ministro;
- ✓ 3 nominati dal ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute, designati dalle rispettive associazioni.

Del personale nominato dal Ministro, 3 sono esperti designati dal Cnel e 3 dalla Conferenza unificata stato regioni.

A differenza di quanto avveniva col CNPI, l'organismo non è presieduto dal Ministro, bensì da uno dei suoi componenti eletto dal Consiglio.

Il Decreto 233 prevedeva per il nuovo CSPI il seguente meccanismo di elezioni articolato in due livelli: i rappresentanti delle varie componenti (insegnanti, ATA e Dirigenti) nei Consigli d'Istituto avrebbero dovuto eleggere i propri rispettivi rappresentanti negli organismi regionali e questi, a loro volta, avrebbero dovuto eleggere i rispettivi rappresentanti nel CSPI.

Tanto l'amministrazione, quanto la Conferenza Stato Regioni ritenevano "incoerente" tale modalità elettiva con l'evoluzione del sistema giuridico-ordinamentale italiano. Da qui una sorta di inerzia che ha portato alla proroga del CNPI fino al suo scioglimento di fatto per mancato rinnovo della stessa proroga.

Solo la sentenza del Consiglio di Stato 834/2015, ha imposto inderogabilmente che le elezioni per il CSPI si dovessero svolgere entro e non oltre il 30 aprile 2015. La sentenza ribadiva quanto già espresso in un'altra, emessa in precedenza (n. 9004/2013), nella quale veniva severamente censurato il comportamento omissivo del Miur. Conseguentemente, e comunque oltre i termini imposti dal Consiglio di Stato, il ministero ha emanato, il 9 marzo 2015, l'ordinanza n. 7 per le elezioni del CSPI che si è poi insediato per la prima volta nel gennaio 2016.

Essendo di durata quinquennale, le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti eletti avrebbero dovuto svolgersi entro il 2020, ma sono state più volte rinviate a causa della pandemia, con conseguente proroga del mandato agli attuali componenti. Nel frattempo, è stata invece rinnovata, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (e fino al 31.12.2025), la componente designata dal Ministro.

L'ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023

Articolo 4: indizione delle elezioni

Le operazioni di voto si svolgeranno il 7 maggio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00. In caso di chiusura delle istituzioni scolastiche la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.

Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12: elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta entro il giorno

anteriore le votazioni (6 maggio 2024) con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

L'elettorato passivo è costituito dal personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni (5 Dicembre 2023), purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (5 Aprile 2024).

I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso l'istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di docenti. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

La certificazione dell'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio

Il personale che non presta effettivo servizio di istituto partecipa all'elezione della componente di appartenenza nel Consiglio; deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell'istituzione scolastica, **salvo richiesta per diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori**. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui potrà esercitare il diritto di voto.

Il personale fuori sede (per servizio o residenza) può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti partecipa all'elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza.

Articolo 11: perdita o conservazione del diritto di elettorato

Il personale della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, tranne se risulta sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Resta fermo il diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio.

Articoli 13, 14 e 18: Coordinamento nazionale e commissione elettorale centrale

Entro il 29 Marzo 2024 (trentanovesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni - 7 Maggio 2024), il Ministro costituisce la Commissione Elettorale Centrale composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza. **La Commissione si insedia entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.**

I Compiti della Commissione elettorale centrale sono i seguenti:

- a) scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
- b) ricevimento delle liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva;
- c) verifica delle liste e delle candidature e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- d) pubblicazione ed invio agli uffici scolastici regionali delle liste dei candidati;
- e) esame dei ricorsi e reclami circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature;
- f) raccolta dei dati elettorali dei nuclei elettorali regionali;
- g) redazione dei relativi verbali;
- h) proclamazione degli eletti in relazione a ciascuna componente;
- i) comunicazione e pubblicazione dei risultati elettorali;
- j) esame degli eventuali ricorsi e reclami ed eventuale nuova proclamazione degli eletti.

Articoli 15 e 19: Nuclei elettorali territoriali/regionali

Entro il 19 Aprile 2024 (diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni):

- ✓ il Direttore USR costituisce il nucleo elettorale regionale composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica.
- ✓ Il Dirigente dell'Ambito Territoriale costituisce il nucleo elettorale provinciale (tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione).

Sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale e/o regionale per l'elezione dei tre rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, slovena e Valle d'Aosta.

I Compiti dei nuclei elettorali territoriali sono i seguenti:

- ✓ acquisizione del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva da tutte le scuole dell'ambito territoriale;

- ✓ riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
- ✓ redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali dell'ambito;
- ✓ comunicazione dei risultati al nucleo elettorale regionale tramite PEC;
- ✓ deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.

I Compiti dei nuclei elettorali regionali sono i seguenti:

- ✓ acquisizione, da tutti i nuclei elettorali provinciali, del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
- ✓ riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
- ✓ redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali dell'ambito;
- ✓ comunicazione dei risultati alla CEC tramite Posta elettronica certificata;
- ✓ deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.

COSA DEVONO FARE LE SINGOLE SCUOLE?

Articoli 16, 20, 21, 22 e 23: le Commissioni elettorali di istituto

Entro 22 Marzo 2024 (quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni) **sono costituite, presso le singole istituzioni scolastiche, le commissioni elettorali di istituto.** Sono nominate dal dirigente scolastico e sono formate da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica. **Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione. Il Dirigente può delegare ad altri la partecipazione alla commissione elettorale.**

I Compiti delle commissioni elettorali di istituto sono i seguenti:

- ✓ **scelta del proprio presidente**, all'atto dell'insediamento;
- ✓ acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico (**il DS entro tre giorni dall'insediamento della commissione comunica alla stessa i nominativi del personale in servizio nella scuola nel giorno delle votazioni**); *è evidente che tale elenco è suscettibile di variazioni per effetto di eventuali ulteriori incarichi di supplenza almeno fino al termine delle lezioni conferiti successivamente alla trasmissione di tali elenchi ma entro il 5 Maggio*;
- ✓ formazione degli elenchi degli elettori (cognome, nome, luogo e data di nascita) distinti per:
 - dirigente scolastico;
 - docenti di ruolo e non di ruolo, separatamente ciascun per grado di scuola;
 - personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo;
- ✓ esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- ✓ affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- ✓ definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- ✓ **rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce**;
- ✓ acquisizione dalle scuole del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- ✓ nomina dei presidenti di seggio;
- ✓ organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

- ✓ raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- ✓ redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- ✓ comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC;
- ✓ deposito del materiale elettorale e del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati alla segreteria dell'istituzione scolastica per la conservazione.
- ✓ decisione sugli eventuali **ricorsi** e richieste di **rettifiche**:
 - **i ricorsi** possono essere presentate entro 3 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori e entro i successivi tre giorni la commissione decide sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio;
 - **le rettifiche** possono essere presentate entro 3 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori dal personale eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente. Per trasferimenti successivi alla pubblicazione degli elenchi definitivi, l'istanza di integrazione va presentata, entro il giorno successivo all'evento, alla commissione elettorale di istituto che, esaminati gli atti anche sommariamente, decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni e rilascia un certificato indicante la nuova sede di voto e fornisce comunicazione al presidente del vecchio e del nuovo seggio.

Gli elenchi definitivi sono depositati, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali che ne danno visione a chiunque ne faccia richiesta. Le commissioni danno notizia attraverso sito e albo.

Articolo 29: i rappresentanti di lista

Sono nominati dai presentatori di lista e possono appartenere alle singole componenti o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto, in ragione di **uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale**. Il presentatore di lista comunica i nominativi tramite PEC al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali ed ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto.

I rappresentanti di lista assistono alle operazioni di votazione e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.

È possibile la delega alla comunicazione dei rappresentanti di lista esclusivamente ai recapiti istituzionali dell'ufficio o dell'istituzione scolastica di riferimento. Alla comunicazione effettuata dal soggetto eventualmente delegato, deve essere allegato l'atto di delega da parte del presentatore di ciascuna lista.

Ai rappresentanti di lista è riconosciuto il riposo compensativo.

Articolo 30: la presentazione dei candidati e dei programmi

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto **dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali** e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.

Al fine di limitare disagi organizzativi alle istituzioni scolastiche, la campagna elettorale si svolge al di fuori dell'orario di servizio e/o di lezione dei candidati e dei presentatori di lista.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al 5 Maggio 2024 mediante:

- a) distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
- b) affissione del materiale di propaganda elettorale negli spazi messi a disposizione;
- c) svolgimento di riunioni negli edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione;
- d) riunioni per la propaganda elettorale organizzate anche su base territoriale e rivolte al corpo elettorale appartenente anche a più scuole;
- e) svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio (max una per lista). **Ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL per le assemblee sindacali!**

In questo caso il DS:

- ✓ dovrà preventivamente autorizzare le riunioni;
- ✓ cercherà di concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata;
- ✓ stabilirà il diario delle riunioni, in base all'ordine di richiesta delle singole liste;
- ✓ darà comunicazione del calendario delle riunioni ai rappresentanti di lista richiedenti.

Articoli 31, 32, 33, 34,35 e 36: votazioni, scrutinio ed adempimenti conseguenti

I modelli delle schede elettorali saranno trasmessi alle istituzioni scolastiche nella fase successiva alla pubblicazione e comunicazione delle liste definitive.

Le scuole forniscono alla commissione elettorale di istituto:

- ✓ schede elettorali, buste, urne, ecc.;
- ✓ tutto il materiale elettorale necessario;
- ✓ format del verbale (Allegato 1) delle operazioni di seggio, comprensivo delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali del seggio stesso.

Le schede elettorali nella facciata esterna debbono riportare la dicitura: "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e la sede dell'istituzione scolastica dove è costituito il seggio, la validazione. La facciata interna deve riportare la dicitura: "Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione", la categoria di elettori, il numero romano e il motto di ciascuna lista. Nello spazio al fianco di ciascuna lista e del relativo motto devono essere tracciate delle righe per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore.

Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per componente elettiva:

- ✓ 1 eletto per la scuola dell'infanzia;
- ✓ 4 eletti per la scuola primaria;
- ✓ 4 eletti per la scuola secondaria di primo grado;
- ✓ 3 eletti per la scuola secondaria di secondo grado;
- ✓ 1 eletto per ATA;
- ✓ 2 eletti per DIRIGENTI Scolastici;
- ✓ 1 eletto per ciascuna delle liste lingua tedesca, slovena, Valle d'Aosta.

È possibile esprimere il solo voto di lista.

Nelle istituzioni scolastiche, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale i cui componenti coincidono con la commissione elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpati

con la sede centrale. **In ogni seggio ci saranno tante urne sigillate quante sono le componenti da eleggere.**

I soggetti la cui disabilità impedisca l'esercizio personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché quest'ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede.

Il riconoscimento dell'elettore può realizzarsi attraverso:

- ✓ documento;
- ✓ riconoscimento da parte dei componenti del seggio;
- ✓ da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento;
- ✓ da un altro elettore dello stesso seggio riconosciuto da un componente dello stesso seggio.

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non viene interrotto in linea generale fino al loro completamento.

Per ogni componente elettiva:

- ✓ si verifica la corrispondenza tra il numero degli elettori votanti e il numero delle schede utilizzate;
- ✓ si effettua lo scrutinio delle schede votate;
- ✓ si procede all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore. L'ordinanza chiarisce che:
 - a) in assenza di voto di preferenza del candidato il voto va alla lista;
 - b) in caso di voto alla lista A e preferenza a candidato lista B il voto va attribuito alla lista A;
 - c) in caso di voto di preferenza solo al candidato il voto viene attribuito anche alla lista;
 - d) più preferenze del consentito in una stessa lista saranno ridotte dal presidente del seggio.

Il nucleo elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti dalle commissioni elettorali d'istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive, a sua volta determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito territoriale di competenza.

Il nucleo elettorale regionale ricevuti i dati elettorali parziali elaborati da parte di tutti i nuclei elettorali provinciali, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito di competenza.

La commissione elettorale centrale determina complessivamente, per ogni componente elettiva, ove prevista, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dei dati trasmessi dai nuclei elettorali regionali.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, per ogni componente elettiva. Fra i quozienti così ottenuti, si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti più alti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. **A parità di quoziente**, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. In base a quanto sopra, l'attribuzione dei posti segue lo schema rappresentato in tabella:

Liste	I	II	III	IV
Voti	100.000	350.000	200.000	150.000
Quozienti				
1	100.000	350.000	200.000	150.000
2	50.000	175.000	100.000	75.000
3	33.333	116.666	66.666	50.000
4	25.000	87.500	50.000	37.500
5	20.000	70.000	40.000	30.000
6	16.666	58.333	33.333	25.000

L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II lista (350.000); 2° posto alla III lista (200.000); 3° posto alla II lista (175.000); 4° posto alla IV lista (150.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nella figura le cifre sono arrotondate per difetto all'unità; in caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.

La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali regionali. La comunicazione va data immediatamente mediante pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.

Articolo 37: reclami contro i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono presentare reclamo alla commissione elettorale centrale avverso i risultati delle elezioni entro tre giorni dalla comunicazione e/o pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. I reclami sono decisi entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. In caso di accoglimento del reclamo, le elezioni devono essere ripetute presso i seggi oggetto di reclamo entro tre giorni dalla decisione e i termini dei relativi adempimenti sono dimezzati di un giorno rispetto a quelli stabiliti.

Articolo 39: costituzione del CSPI

Il Consiglio dura in carica per un quinquennio a decorrere dalla data del decreto di ricostituzione delle componenti e il Ministro ne dispone la prima convocazione. Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti. (Pensionamento, passaggio di ruolo, etc..).

Articolo 41: surroga ed elezioni suppletive

I membri del Consiglio che cessano dalla carica sono sostituiti a mezzo procedimento di surroga esclusivamente all'interno della stessa lista. In caso di esaurimento delle rispettive liste, non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti sono ricoperti mediante elezioni suppletive.

Faq

Commissione elettorale di istituto e seggi

Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa coincide con la commissione elettorale di istituto; i plessi o le sezioni staccate/associate sono accorpati con la sede centrale.

Solo ove strettamente necessario, è possibile definire ulteriori seggi assegnandovi un numero progressivo (es., n. 2) laddove, per ragioni logistiche/organizzative, la commissione elettorale di istituto (seggio n. 1) ritenga che la costituzione di unico seggio rischi di limitare e/o rendere più gravoso l'effettivo e pieno esercizio del diritto di voto. Di tale attività va reso conto all'interno dell'allegato 1 – parte prima, nella sezione “Fatti notevoli intervenuti – Osservazioni e reclami presentati – Varie”, predisposto dal seggio n.1/commissione elettorale d'istituto. Nell'ambito della definizione dei seggi va, altresì, indicata l'attribuzione dei relativi elettori.

Composizione della Commissione elettorale di istituto nell'ipotesi in cui è presente un Dirigente scolastico in reggenza.

Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale dell'istituto ove egli è reggente.

Rappresentanti di lista. Art. 29 O.M.

Ciascun presentatore può individuare un rappresentante di lista.

Più presentatori possono anche individuare un rappresentante di lista comune per le liste che hanno lo stesso motto.

La comunicazione dei nominativi può essere delegata da ciascun presentatore (es. può occuparsi della comunicazione l'organizzazione sindacale) e va inoltrata, con tempestività, a tutti i soggetti di cui all'art. 29 co. 1 e 2, quindi: CEC, nuclei elettorali provinciali e regionali, presidenti delle commissioni elettorali di istituto.

Quando perverranno alle scuole le schede elettorali?

Successivamente alla fase di pubblicazione delle liste definitive (30 aprile), i modelli delle schede elettorali per le varie componenti elettive, una volta predisposti dalla Commissione elettorale centrale, saranno trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

